REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/91 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1991

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1520/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1600/91 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1520/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1520/91 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (²) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 14. (*) GU n. L 148 del 13. 6. 1991, pag. 24.